

MISURE GENERALI - TRASPARENZA

In materia di trasparenza, si precisa che:

- 1) Il Responsabile prevenzione corruzione e della trasparenza, ha l'obbligo e la responsabilità di controllare e monitorare gli obblighi di pubblicazione.
- 2) Sono individuati i referenti del RPCT nelle singole articolazioni organizzative.
- 3) I responsabili di Settore/Staff sono responsabili, per la parte di propria competenza ex art. 43, comma 3, [D.Lgs. n. 33/2013](#) e s.m.i.: del regolare flusso dei documenti/dati/informazioni da pubblicare; della completezza, chiarezza, correttezza dei dati oggetto di pubblicazione; della qualità delle informazioni pubblicate in termini di integrità, costante aggiornamento, tempestività, semplicità di consultazione, conformità all'originale, indicazione della loro provenienza e riutilizzabilità; dell'avvenuta pubblicazione dei dati e del rispetto dei relativi termini di legge.

Relativamente alla puntuale applicazione dei vincoli di trasparenza si ricorda che per:

- Aggiornamento “tempestivo” – ex art. 8 [D.Lgs. n. 33/2013](#) deve intendersi un termine relativo, da valutare ed applicare in relazione alle circostanze concrete della fattispecie;
- Aggiornamento “trimestrale” o “semestrale” – la pubblicazione effettuata tempestivamente e comunque entro trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.
- Aggiornamento “annuale” – la pubblicazione avviene tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione in base a specifiche disposizioni normative.

Inoltre che la durata dell'obbligo di pubblicazione deve intendersi fissata ordinariamente in cinque anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati abbiano prodotto i loro effetti.

Alla corretta attuazione del PTTI, concorrono il Responsabile della trasparenza, il Nucleo di valutazione, tutti gli uffici dell'Amministrazione e i relativi responsabili

Il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate ai responsabili, i quali dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare comunicazione al NdV della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione. Il Nucleo di valutazione ha il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

Il documento di attestazione deve essere prodotto dal Nucleo avvalendosi della collaborazione del Responsabile della Trasparenza che deve fornire tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettività e la qualità dei dati pubblicati.

Programmazione dell'attuazione della trasparenza.

Il rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza di cui al [D.Lgs. n. 33/2013](#) è necessario anche in prospettiva anticorruzione.

Ciascun responsabile di servizio è responsabile della trasmissione e della pubblicazione – in particolare nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale – dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del predetto decreto relativi al proprio settore.

Ciascun responsabile di servizio, d'intesa con il responsabile per la trasparenza, ed avvalendosi di uno più dipendenti del rispettivo servizio, provvede all'adempimento in conformità con le “linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel [d.lgs. 33/2013](#) come modificato dal [d.lgs. 97/2016](#)” approvate dall'ANAC, con la Determinazione n. 1310 del 28/12/2016.

Il diritto di “accesso civico” e il diritto di “accesso generalizzato” di cui agli artt. 5 e 5-bis del [D.Lgs. n. 33/2013](#), come modificato dal [D.Lgs. n. 97/2016](#), continueranno ad essere assicurati nell'osservanza delle linee guida approvate dall'ANAC con la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, circa la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, invitando i responsabili di settore a sanare eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate.

Si allega la tabella aggiornata sugli obblighi di pubblicazione.

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

1. Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD). Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il [D.lgs. n. 101/2018](#) che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – [D.lgs. n. 196/2003](#) - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

2. L'ANAC, in sede di aggiornamento 2018 del PNA, chiarisce “Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento” e che, pertanto, “fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza.....occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel [D.lgs. n. 33/2013](#) o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione”. È evidente che la pubblicazione dei dati sul sito web, per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali. Il rispetto degli obblighi di trasparenza deve contemperarsi quindi con il rispetto della normativa in materia di Privacy, nel contemperamento con il diritto, garantito costituzionalmente, alla riservatezza.

3. Pertanto non dovranno essere pubblicati e resi noti:

- i dati personali non pertinenti;
 - i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
 - i dati identificativi delle persone fisiche, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere “anonimi” i documenti, dati o parti di documento illeggibili, utilizzo degli accorgimenti tecnici, necessari alla tutela del segreto e i dati personali.
4. È fatto obbligo a tutto il personale incaricato della pubblicazione di dati e documenti, di adottare ogni cautela necessaria al fine di evitare un'indebita diffusione di dati personali, con illegittimo trattamento dei medesimi, consultando gli orientamenti del garante per la protezione dei dati personali in ogni caso di dubbio ed eventualmente riferendosi al DPO.

Dati del Responsabile della Protezione dei Dati – (Esterno – Persona Giuridica)

Denominazione: NICOLA ZUDDAS SRL

P.IVA: 01913870927

Stato: ITALIA

Provincia: CAGLIARI Comune: CAGLIARI

CAP: 09129

Indirizzo: VIA G.B. TUVERI N. 22

Telefono: 070370280

E-mail: commerciale@comune.it

PEC: commerciale@pec.comune.it

Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile

Cognome: ORRÙ

Nome: IVAN

Dati di contatto

Telefono: 070370280

Cellulare: 3479891739

E-mail: privacy@comune.it

PEC: privacy@pec.comune.it

La trasparenza e le gare d'appalto

Il Libro I, inserito nella parte II del Codice, disciplina la digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, con decorrenza dal 1 gennaio 2024. Le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici devono essere gestite, da tale data, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD). Pertanto, anche il CIG dovrà essere richiesto e gestito attraverso tali piattaforme (tra cui AcquistinretePA e SardegnaCat). Tale sistema consente un'interconnessione con la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici, anche ai fini della pubblicità legale e della trasparenza.

Date le difficoltà di gestire il nuovo sistema nella fase iniziale, con comunicato del 10 gennaio u.s., il Presidente ANAC ha consentito, nei casi di impossibilità o difficoltà di ricorso alle Piattaforme di Approvvigionamento Digitali, il ricorso alternativo all'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici dell'ANAC, fino al 31 dicembre 2024 e per appalti di importo inferiore a 5.000 euro.

1) Trasparenza contratti pubblici

Il Libro I, inserito nella parte II del Codice, disciplina la digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, con decorrenza dal 1 gennaio 2024. Le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici devono essere gestite, da tale data, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD). Pertanto, anche il CIG dovrà essere richiesto e gestito attraverso tali piattaforme (tra cui AcquistinretePA e SardegnaCat). Tale sistema consente un'interconnessione con la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici, anche ai fini della pubblicità legale e della trasparenza.

Date le difficoltà di gestire il nuovo sistema nella fase iniziale, con comunicato del 10 gennaio u.s., il Presidente ANAC ha consentito, nei casi di impossibilità o difficoltà di ricorso alle Piattaforme di Approvvigionamento Digitali, il ricorso alternativo all'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici dell'ANAC, fino al 30 settembre 2024 e per appalti di importo inferiore a 5.000 euro. Tale termine è stato più volte prorogato ed è attualmente fissato al

E' soppresso (art. 226 D. Lgs. 36/2023) l'obbligo, previsto dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012, di predisporre il file xlm relativo alle procedure contrattuali dell'annualità precedente, di pubblicarlo su Amministrazione Trasparente e darne notizia ad ANAC entro il 31 gennaio. Mentre **per i contratti la cui procedura si avvia dal 1 gennaio 2024 la trasparenza è assolta attraverso l'invio dei dati alla Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici e la pubblicazione di specifico link nella sezione "Bandi di gara e contratti" di Amministrazione Trasparente**, per i contratti relativi all'annualità 2023 si presenta la seguente situazione:

- a) **Contratti conclusi entro il 2023** – Pur non essendovi l'obbligo di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012, devono comunque essere pubblicate prontamente su Amministrazione Trasparente – sottosezione "Bandi di gara e contratti" le informazioni di cui all'art. 4 della delibera ANAC n. 39/2016.
- b) **Contratti non conclusi entro il 2023 per i quali è stato richiesto il CIG SIMOG-** Pur non essendovi l'obbligo di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012, la trasparenza dei dati prima previsti da detto articolo, è garantita con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dove confluiranno tutte le informazioni immesse dalla stazione appaltante attraverso il CIG SIMOG in ANAC. Dovrà essere inserito, in Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi e contratti – uno specifico link tramite cui si accede alla BDNCP.
- c) **Contratti conclusi e non conclusi entro il 2023 per i quali è stato richiesto lo Smart CIG -** Pur non essendovi l'obbligo di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012, **la trasparenza dei dati, è garantita con la pubblicazione, sui amministrazione trasparente, delle informazioni. di cui all'art. 4 della delibera ANAC n. 39/2016.**

Per quanto concerne i contratti di cui ai punti a) e b), è essenziale sfruttare le modalità di interoperabilità fornite dal programma Atti Amministrativi di Jente in uso, e implementare così, per gli atti relativi, la parte sulla trasparenza, per garantire la pubblicazione dei dati su Amministrazione Trasparente.

Si allega la tabella aggiornata sugli obblighi di pubblicazione inerenti i contratti pubblici.